

COMUNE DI MANERBIO

Provincia di Brescia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E

ASSESTAMENTO GENERALE

E

COMUNE DI MANERBIO

Protocollo N.0023334/2024 del 29/07/2024

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica*

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

Verbale n 20 del 28.07.2024

COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio di previsione 2024/2026.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

VISTO:

- la nota del 23/7/2024 con cui viene trasmessa via mail la proposta di deliberazione consiliare n. 19 del 6/7/2024 ad oggetto *“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 DEL TUEL”*, unitamente alla documentazione contabile allegata, per l'acquisizione del parere di competenza previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

VERIFICATO, preliminarmente che:

- > l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che l'Organo di revisione rilascia *“pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (...) 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (...)”*;
- > sussiste, pertanto, la competenza dell'Organo di revisione a rilasciare il parere richiesto in merito alla proposta di deliberazione in esame.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- > la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024–2026, approvata con deliberazione consiliare n. 70 del 29/12/2023 nonché le successive variazioni adottate in corso d'esercizio;
- > il Bilancio di previsione finanziario 2024–2026, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29/12/2023, nonché le successive variazioni adottate in corso d'esercizio;
- > Il Piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 11/01/2024;
- > il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 8/05/2024 e regolarmente trasmesso in BDAP e si è chiuso con il seguente risultato di amministrazione:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				8.012.138,39
RISCOSSIONI	(+)	1.224.780,02	13.588.781,89	14.813.561,91
PAGAMENTI	(-)	1.744.025,48	14.557.302,92	16.301.328,40
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.524.371,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.524.371,90
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.590.554,92	2.117.531,51	4.708.086,43
RESIDUI PASSIVI	(-)	121.859,64	1.794.476,98	1.916.336,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			247.066,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.160.163,04
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			7.908.891,94
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:				
Parte accantonata				4.099.090,04
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023				2.847.564,02
Fondo accantonamento rischi contenzioso (o rischi legali) al 31/12/2023				148.777,00
Fondo accantonamento spese per passività potenziali al 31/12/2023				294.731,85
Fondo accantonamento spese per indennità di fine mandato del Sindaco al 31/12/2023				2.544,96
Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali al 31/12/2023				118.536,53
Fondo perdite società partecipate al 31/12/2023				163.770,00
Fondo accantonamento rimborso anticipazione di liquidità DL 35/2013 al 31/12/2023				516.793,14
Altri accantonamenti				6.372,54
Parte vincolata				1.558.617,90
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.234.034,91
Vincoli derivanti da trasferimenti				324.582,99
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				-
Altri vincoli				-
Parte destinata agli investimenti				134.344,42
Parte disponibile				2.116.839,58
Risultato di amministrazione 2023				7.908.891,94

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 147-quinques del D.Lgs. n. 267/2000:

la responsabile del servizio finanziario:

- ha coordinato i Responsabili dei Servizi comunali ad effettuare la verifica, per quanto di rispettiva competenza, in merito a tutte le situazioni idonee a pregiudicare l'equilibrio di bilancio per la gestione corrente e la gestione residui, all'eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio, alla necessità di apportare variazioni di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione, all'andamento dei lavori pubblici ai fini dell'eventuale aggiornamento della relativa programmazione, nonché all'adeguatezza del Fondo contenzioso operato in sede di Rendiconto per l'esercizio 2023 in relazione all'evoluzione del contenzioso.
- ha predisposto una chiara, completa ed esaustiva relazione in merito alla verifica degli equilibri e all'assestamento nella quale viene dettagliata la situazione dei capitoli PNRR;

VERIFICATO che nel corso dell'esercizio sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 elencate in modo esaustivo nel testo della proposta di deliberazione in oggetto;

VISTO che i Responsabili di Servizio comunali, per quanto di rispettiva competenza:

- hanno verificato l'insussistenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio e il saldo di finanza pubblica, l'inesistenza di debiti fuori bilancio, l'andamento dei lavori pubblici, rilevando la necessità di apportare variazioni alle previsioni di bilancio necessarie per rendere rispondenti le previsioni di entrata e di spesa all'effettivo andamento della gestione d'esercizio;
- hanno verificato l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 194 TUEL per il riconoscimento di legittimità fornendo, a conclusione delle verifiche un'apposita dichiarazione attestante l'assenza o una relazione con cui ne sono comunicati l'esistenza e le relative informazioni per cui si rende necessario procedere al relativo riconoscimento di legittimità con deliberazione consiliare ai sensi dell'art.194 del D. Lgs. n.267/2000
- hanno verificato la sussistenza economica attiva alla data della rilevazione, risultante dal raffronto tra le entrate previste e quelle accertate e tra le uscite previste e quelle impegnate;

Da tale ricognizione generale è emerso quanto segue:

- il permanere degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2024;
- allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio nella gestione dei residui, tali da rendere necessario l'adeguamento del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, che pertanto risulta congruo;
- il permanere di una situazione di cassa in attivo;
- si ritengono congrui gli accantonamenti stanziati nell'avanzo di amministrazione e non sussistono i presupposti per effettuare accantonamenti a titolo di Fondo per perdite risultanti

dal bilancio d'esercizio delle società partecipate, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

- non risulta necessario provvedere al riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio rispetto a quello fatto oggetto del parere n. 19 rilasciato dal sottoscritto in data 28/7/2024;

ASSESTAMENTO GENERALE

Esaminata la proposta di variazione generale di assestamento al bilancio di previsione 2024-2026 (ALLEGATO A") e verificato che:

- > la stessa costituisce variazione di assestamento generale in quanto gli uffici hanno proceduto alla verifica generale delle voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo cassa;
- > permangono gli equilibri finanziari di bilancio per quanto riguarda la gestione di competenza tali da assicurare il pareggio economico finanziario per la copertura delle spese correnti e di investimento;
- > le variazioni di cassa operate, in via previsionale, assicurano un saldo finale di cassa non negativo presunto in €3.871.443,13 come disposto dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, considerando l'entità del Fondo di cassa che all'1 gennaio ammontava a **€ 6.542.371,90**;
- > ai sensi del principio contabile 3.3 è stata effettuata la verifica della congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel Bilancio 2024-2026, risultando adeguato nella sua attuale consistenza di €780.120,00 anche in relazione alle variazioni disposte con la deliberazione in esame;

Dà atto che con il provvedimento di assestamento generale in esame:

- sono state applicate quote di avanzo di amministrazione, come dettagliatamente illustrate nel testo della proposta di deliberazione;
- è stata applicata al Bilancio di previsione la quota di avanzo vincolato necessaria alla definizione delle compensazioni COVID-19 definite con Decreto Interministeriale del 19 giugno 2024, mentre per quanto riguarda i tagli della spending review si è provveduto con risorse proprie e con quelle provenienti dal Fondo mitigazione previsto dall'art. 1 comma 508 della legge 213/2023.

VERIFICATO che con le suddette variazioni vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che il Comune non deve operare l'adeguamento del Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) di cui alla legge 145/2018 (comma 859 e successivi), in quanto non soggetto alla sua istituzione per l'esercizio 2024 come accertato dall'Organo di revisione; Verbale n. 4/2024

CONCLUSIONE

RICORDATO

che in sede di esame delle proposte di variazione di Bilancio, l'Organo di revisione deve effettuare la valutazione della coerenza interna, intendendosi la sussistenza di un nesso logico senza contraddizione alcuna, tra gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi strettamente tecnico-finanziari, ovvero descrittivi e di indirizzo politico; a tal fine l'Organo di revisione deve valutare se le variazioni al Bilancio risultano coerenti con gli atti di programmazione generale (DUP e sue articolazioni nel piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Tutto ciò premesso, considerato e verificato, il Revisore dei conti:

RILEVA

- relativamente alla verifica degli equilibri di Bilancio 2024-2026 e alla proposta di variazione di assestamento generale al Bilancio:

- > Che allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio nella gestione dei residui tali da rendere necessario l'adeguamento al FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2023 né nella gestione di competenza e pertanto non sussiste la necessità di adottare provvedimenti di variazione al bilancio finalizzati al riequilibrio della gestione:
- > Che la situazione di cassa risulta positiva;
- > che a seguito delle variazioni di assestamento generale operate con la deliberazione in esame, viene assicurato, in via previsionale, il permanere degli equilibri generali del Bilancio di previsione finanziario 2024–2026, nel rispetto dei principi di cui all'art.162 del citato D.Lgs. avendo accertato che, in questa fase della gestione non si rende necessario adottare ulteriori misure finalizzate al ripristino del pareggio, in quanto i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere, in via previsionale, un disavanzo – di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui o della gestione di cassa;
- > sono state acquisite agli atti della Ragioneria Comunale le attestazioni rilasciate dai Responsabili di Servizio comunali, relativamente all'inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio rispetto a quello fatto oggetto del parere n. 19 rilasciato dal sottoscritto in data 28/7/2024;
- > che con le variazioni di bilancio disposte con la proposta di assestamento generale in esame, risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

